

PRECISAZIONI DICHIARAZIONI BANCARIE

In riferimento ai numerosi quesiti pervenuti in ordine al requisito di capacità economica e finanziaria “dichiarazioni bancarie rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n. 985” si precisa quanto segue

- Devono pertanto essere presentate DUE dichiarazioni bancarie sia nel caso di partecipazione ad un solo lotto che ad entrambi;
- ciascuna dichiarazione deve attestare “l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini di assunzione dell’appalto in questione e la concessione o l’impegno a concedere, in caso di aggiudicazione, all’impresa partecipante di una linea di credito dedicata all’assolvimento delle obbligazioni pecuniarie determinate dal presente appalto e deve indicare specificatamente il lotto o i lotti a cui si riferisce.”
- L’importo della linea di credito non è specificato in quanto va definito in relazione alla capacità finanziaria dell’impresa e alle caratteristiche dell’offerta tecnica proposta;
- che in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni bancarie devono essere possedute e presentate da ciascun operatore economico facente parte dello stesso;
- che nel disciplinare è richiamato l’art.41, comma 3, del D.lgs n.163/06 e succ. mod. che prevede “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello della costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.”

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Andrea Castellani)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(Dott.ssa Cinzia Alimenti)